

INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di

STUDIO CIMINO

Consulente del lavoro

RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Febbraio 2015

Lavoro

Jobs Act: adottati in Consiglio dei ministri i primi decreti attuativi

Nel corso del Consiglio dei Ministri tenuto a Palazzo Chigi il 20 febbraio 2015 sono stati adottati, fra l'altro, quattro decreti attuativi del Jobs Act. I decreti entreranno in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, attesa a breve.

In particolare, il Consiglio dei Ministri, ha approvato:

1. un decreto legislativo che contiene disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge n. 183 del 2014 (esame definitivo)

Contratto a tutele crescenti

Si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore del decreto, per i quali stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi (per i lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti).

Per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale resta la reintegrazione nel posto di lavoro così come previsto per tutti i lavoratori. Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo per quella in cui sia accertata "l'insussistenza del fatto materiale contestato". Negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ovvero i cosiddetti "licenziamenti ingiustificati", viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all'anzianità di servizio e, quindi, sottratta alla discrezionalità del giudice.

La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella del risarcimento in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi. Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità. Con l'accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.

Licenziamenti collettivi

Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica sempre il regime dell'indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità).

In caso di licenziamento collettivo intimato senza l'osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegrazione, così come previsto per i licenziamenti individuali.

Piccole imprese

Per le piccole imprese la reintegrazione resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un'indennità crescente di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità.

Sindacati e partiti politici

La nuova disciplina si applica anche ai sindacati ed ai partiti politici.

2. un decreto legislativo che contiene disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 183 del 2014 (esame definitivo)

Naspi

Il decreto introduce la Naspi, nuova assicurazione sociale per l'impiego. Vale per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° maggio 2015 e per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l'impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base retributiva della Naspi sono gli ultimi 4 anni di impiego (anche non continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4.33.

La durata della prestazione è pari ad un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.

L'ammontare dell'indennità è commisurato alla retribuzione e non può eccedere i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la Naspi viene ridotta del 3% al mese e la durata prevista è di un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. L'erogazione della Naspi è condizionata alla partecipazione del disoccupato ad iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.

Asdi

Viene introdotto in via sperimentale, per quest'anno, l'Asdi, assegno di disoccupazione che verrà riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessità. La durata dell'assegno, che sarà pari al 75% dell'indennità Naspi, è di 6 mesi e verrà erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito.

Dis-Col

Per i co.co.co (iscritti alla Gestione separata INPS) che perdono il lavoro c'è la l'indennità di disoccupazione Dis-Col (Disoccupazione per i collaboratori).

Presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente l'evento di disoccupazione alla data del predetto evento.

Il suo importo e' rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di erogazione. La durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate e non può eccedere i 6 mesi. Anche questa indennità è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive.

3. un decreto legislativo che contiene il testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni (esame preliminare)

Ecco i punti essenziali per il riordino delle tipologie contrattuali:

Contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.). A partire dall'entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.

Vengono superati: i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ed il job sharing.

Vengono confermate le seguenti tipologie:

Contratto a tempo determinato cui non sono apportate modifiche sostanziali.

Contratto di somministrazione. Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si prevede un'estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando al contempo un limite percentuale all'utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell'impresa che vi fa ricorso (10%).

Contratto a chiamata. Viene confermata anche l'attuale modalità tecnologica, sms, di tracciabilità dell'attivazione del contratto.

Lavoro accessorio (voucher). Verrà elevato il tetto dell'importo per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verrà introdotta la tracciabilità con tecnologia sms come per il lavoro a chiamata.

Apprendistato. Si punta a semplificare l'apprendistato di primo livello (per il diploma e la qualifica professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca) riducendone anche i costi per le imprese che vi fanno ricorso, nell'ottica di favorirne l'utilizzo in coerenza con le norme sull'alternanza scuola-lavoro.

Part-time. Vengono definiti i limiti e le modalità con cui, in assenza di previsioni al proposito del contratto collettivo, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare e le parti possono pattuire clausole elastiche (le clausole che consentono lo spostamento della collocazione dell'orario di lavoro) o flessibili (le clausole che consentono la variazione in aumento dell'orario di lavoro nel part-time verticale o misto).

Viene inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.

Mansioni. In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l'impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro).

Viene altresì prevista la possibilità di accordi individuali, "in sede protetta", tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell'occupazione, dell'acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.

4. un decreto legislativo contenente disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a norma dell'articolo 1, commi 8 e 9 della legge n. 183 del 2014 (esame preliminare)

Si tratta di un provvedimento che interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità (n° 151 del 26 marzo 2001) e reca misure volte a sostenere le cure parentali, a tutelare la maternità delle lavoratrici intervenendo, in alcuni casi, anche in settori che già erano stati oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale e non ancora recepiti in norma.

Il decreto interviene, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato. Nel primo caso, infatti, i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di congedo di maternità post partum anche quando la somma dei due periodi superi il limite complessivo dei 5 mesi; nel secondo caso si prevede la possibilità di usufruire di una sospensione del congedo di maternità, a fronte di idonea certificazione medica che attesti il buono stato di salute della madre. Entrambe le soluzioni sono dirette a favorire il rapporto madre-figlio senza rinunciare alle tutele della salute della madre.

Il decreto prevede un'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età del bambino a 6 anni; quello non retribuito dai 6 anni di vita del bambino ai 12 anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento, per i quali la possibilità di fruire del congedo parentale inizia a decorrere dall'ingresso del minore in famiglia. In ogni caso, resta invariata la durata complessiva del congedo.

In materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti.

Sono inoltre state introdotte norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali.

Oltre agli interventi di modifica del testo unico a tutela della maternità, il decreto contiene due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere.

La norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti. In particolare, per il riconoscimento dei benefici si esclude dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti i telelavoratori che rientrino nella fattispecie individuata dal decreto.

La seconda norma introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati e, quindi, si prevede la possibilità per queste lavoratrici dipendenti di imprese private di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo l'intera retribuzione, la maturazione delle ferie e degli altri istituti connessi. Viene anche introdotto il diritto di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a richiesta della lavoratrice.

Le collaboratrici a progetto hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per analoghi motivi sempre per un massimo di tre mesi.

Nel 2012 il costo medio del lavoro dipendente è di 30.953 euro all'anno

In base alle stime dell'Indagine Istat "Reddito e condizioni di vita" (EU SILC), nel 2012 il costo medio del lavoro dipendente, al lordo delle imposte e dei contributi sociali, è di 30.953 euro all'anno.

Il lavoratore, sotto forma di retribuzione netta, ne percepisce poco più della metà (il 53,3%), per un importo medio pari a 16.498 euro. La differenza tra il costo sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta del lavoratore, il cosiddetto cuneo fiscale e contributivo, è pari, in media, al 46,7%: i contributi sociali dei datori di lavoro ammontano al 25,6% e il restante 21,1% è a carico dei lavoratori in termini di imposte e contributi. Il reddito medio da lavoro autonomo, al lordo delle imposte e dei contributi sociali, è pari a 23.432 euro annui, il reddito netto rappresenta il 69,3% del totale, (16.237 euro). Se si include anche la stima dell'Irap, le imposte sul reddito da lavoro autonomo rappresentano il 14,3% del reddito lordo, i contributi sociali il 16,4%. Oltre la metà dei redditi lordi individuali (54%) si colloca tra 10.001 e 30.000 euro annui, il 25,8% è al di sotto dei 10.001 euro e il 17,6% risulta tra 30.001 e 70.000. Solo il 2,4% supera i 70.000 euro. L'incidenza delle imposte dirette sul totale dei redditi individuali lordi (al netto dei contributi sociali) è pari al 19,4%, si attesta al 21,3% per il reddito da lavoro dipendente, al 17,5% per le pensioni e al 17,1% (Irap inclusa) per il reddito da lavoro autonomo.

Oggi giovani precari, domani anziani poveri: il 65% andrà in pensione con meno di mille euro

La «generazione mille euro» avrà ancora meno a fine carriera. Con pensioni molto basse, in caso di non autosufficienza chi pagherà le badanti per tutti? Il futuro grigio dei giovani in un Paese che invecchia

La «generazione mille euro» avrà ancora meno a fine carriera. Oggi il 40% dei lavoratori dipendenti di 25-34 anni ha una retribuzione netta media mensile fino a mille euro. E in molti si troveranno ad avere dalla pensione un reddito più basso di quello che avevano a inizio carriera. L'invecchiamento della popolazione e le riforme pensionistiche rendono più complesso il quadro delle variabili che incidono sulla longevità, per cui il Censis e la Fondazione Generali hanno avviato un percorso di ricerca sul welfare di domani. Il Censis stima che il 65% dei giovani occupati dipendenti 25-34enni di oggi avrà una pensione sotto i mille euro, pur con avanzamenti di carriera medi assimilabili a quelli delle generazioni che li hanno preceduti, considerando l'abbassamento dei tassi di sostituzione. E la previsione riguarda i più «fortunati», cioè i 3,4 milioni di giovani oggi ben inseriti nel mercato del lavoro, con contratti standard. Poi ci sono 890.000 giovani 25-34enni autonomi o con contratti di collaborazione e quasi 2,3 milioni di Neet, che non studiano né lavorano. Se continua così, i giovani precari di oggi diventeranno gli anziani poveri di domani. È quanto emerge dalla ricerca realizzata dal Censis in collaborazione con Fondazione Generali.

Il regime contributivo puro cozza con la reale condizione dei millennials. Il 53% dei millennials (i giovani di 18-34 anni) pensa che la loro pensione arriverà al massimo al 50% del reddito da lavoro. La loro pensione dipenderà dalla capacità che avranno di versare contributi presto e con continuità. Ma il 61% dei millennials ha avuto finora una contribuzione pensionistica intermittente, perché sono rimasti spesso senza lavoro o perché hanno lavorato in nero. Per avere pensioni migliori, l'unica soluzione è lavorare fino ad età avanzata, allo sfinimento. Ma il mercato del lavoro lo consentirà? Intanto l'occupazione dei giovani è crollata.

Siamo passati dal 69,8% di giovani di 25-34 anni occupati nel 2004, pari a 6 milioni, al 59,1% nel 2014 (primi tre trimestri), pari a 4,2 milioni. In dieci anni, ci sono stati 1,8 milioni di occupati in meno tra i giovani, con un crollo di 10,7 punti percentuali. Una perdita di occupazione giovanile che, tradotta in costo sociale, è stata pari a 120 miliardi di euro, cioè un valore pari al Pil di tre Paesi europei come Lussemburgo, Croazia e Lituania messi insieme.

L'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato

Con due interventi successivi - la circolare n. 17/2015 del 29 gennaio e il messaggio n. 1144/2015 del 13 febbraio - l'INPS ha fornito agli operatori chiarimenti ed indicazioni in merito alla disciplina e alle modalità di fruizione del bonus contributivo di 8.060 euro previsto dalla legge di Stabilità 2015 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. La misura è stata introdotta dall'art. 1, commi da 118 a 124, della l. n. 190/2014 al fine di promuovere forme di occupazione stabile ed è rivolta alle assunzioni, anche in regime di part-time, a tempo indeterminato, ad eccezione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015 ed entro al 31 dicembre 2015. Rientrano pertanto nel campo di applicazione della norma anche i rapporti di lavoro ripartito a tempo indeterminato e quelli a scopo di somministrazione. Al contrario, la circolare n. 17/2015 specifica che il contratto di lavoro intermittente, ancorché a tempo indeterminato, non può essere considerato una forma di lavoro stabile ed è dunque escluso dal beneficio, essendo per sua natura concepito allo scopo di far fronte ad attività lavorative di tipo discontinuo, caratterizzate da incertezza nel se e nel quanto della prestazione. Il bonus può essere goduto una sola volta in relazione a ciascun lavoratore ed è escluso per le assunzioni di soggetti che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, anche a scopo di somministrazione, o nella forma dell'apprendistato e del lavoro ripartito. Non spetta inoltre in caso di assunzioni di lavoratori che siano già stati, nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2015, alle dipendenze con contratto a tempo indeterminato del datore di lavoro che richiede l'incentivo, anche attraverso società controllate e/o collegate. La possibilità di usufruire dell'esonero contributivo è infine subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, vale a dire la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e l'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro - condizioni alle quali è assoggettato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) - e alla osservanza degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La misura non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre lo è con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali a titolo di esempio: l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili; l'incentivo per l'assunzione di giovani genitori; l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento Aspi; l'incentivo inerente al "Programma Garanzia Giovani e in piccola parte - sino al 30 giugno 2015 - con l'incentivo sperimentale per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, di cui all'art. 1, del D.L. n. 76/2013, pari a 1/3 della retribuzione lorda entro il limite mensile di euro 650,00; l'incentivo per le assunzioni dei soggetti in mobilità pari al 50% dell'indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità medesima. Il bonus sostituisce integralmente, a partire dal 1° gennaio 2015, gli sgravi previsti dalla Legge n. 407 del 1990 (50% dei contributi assicurativi e previdenziali per 36 mesi, 100% nelle Regioni del Mezzogiorno e per le imprese artigiane, senza limiti di importo) per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari della Cigs, che pure erano utilizzabili dagli studi professionali. Per quel che riguarda le assunzioni già avvenute alla data del 31 dicembre 2014, il datore di lavoro continuerà invece a fruire del beneficio contributivo disciplinato dall'art. 8, comma 9, della legge 407/1990 fino alla naturale scadenza.

Fisco

Il fisco affila le armi contro l'evasione fiscale

Conti correnti e depositi, fondi pensione e ricariche telefoniche, carte di credito e acquisti di oro e preziosi

L'occhio del fisco, da giugno, potrà arrivare anche sui 'movimenti' effettuati dagli italiani nel 2013 e nel 2014, in pratica poco più di un mese fa.

Conti correnti e depositi, fondi pensione e ricariche telefoniche, carte di credito e acquisti di oro e preziosi: il fisco affila le armi contro l'evasione e presto gli incroci della super banca-dati alimentata con le informazioni finanziarie degli italiani potranno essere fatte su dati aggiornatissimi. L'occhio del fisco, da giugno, potrà infatti accendere un faro anche sui 'movimenti' effettuati dagli italiani nel 2013 e nel 2014, in pratica poco più di un mese fa. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, ha firmato il provvedimento che fissa date e regole per la comunicazione delle informazioni a quello che viene tecnicamente chiamato "Archivio dei Rapporti". E per il fisco italiano sarebbe come avere sotto gli occhi una Lista Falciani con le transazioni effettuate da tutti i contribuenti italiani, così da stilare "liste selettive" sui contribuenti più a rischio ed effettuare, nel caso fosse necessario, controlli incrociati a prova di contestazione. Del resto il nuovo corso del fisco - quello che punta in futuro a cancellare anche l'obbligo degli scontrini - punta sulla tracciabilità dei pagamenti, che consentono di ricostruire i pagamenti che sfuggono alle tasse. Il provvedimento stabilisce che banche, Poste, Sim, Assicurazioni e tutti gli intermediari dovranno comunicare entro il 28 febbraio tutti i dati relativi al 2013 e entro il 29 maggio quelli del 2014. Poi, dal prossimo anno, entro il 15 febbraio vanno trasmessi i dati relativi all'anno precedente. La banca dati sarà ricca di informazioni. Ci sarà non solo il nome del contribuente ma anche il codice identificativo del rapporto, il saldo di inizio e fine anno, l'importo totale dei movimenti attivi e passivi dell'anno. Le norme attuative erano particolarmente attese perché sciolgono anche altri nodi. In particolare le modalità di trasmissione dei dati. Al momento, infatti, le comunicazioni - mensili e annuali - viaggiano su un doppio binario: mensilmente tramite Entratel e Fisconline, annualmente tramite Sid (il nuovo Sistema di interscambio dati). Dal 2016 tutto viaggerà tramite Sid. Il provvedimento specifica inoltre che, con il nuovo sistema, le segnalazioni mensili conterranno anche il codice univoco del rapporto oltre alle informazioni del tipo e natura e dei soggetti collegati. Sono inoltre state stabilite le regole da seguire nel caso in cui intermediari si fondono o cedono un ramo d'azienda. Rimarranno invece fuori dagli obblighi di segnalazione le cosiddette "casse peote" - si tratta di istituzioni finanziarie che raccolgono fondi in modo mutualistico diffuse soprattutto in Veneto che per la loro minima rilevanza finanziaria sono state cancellate da parte della Banca d'Italia dall'elenco generale degli intermediari finanziari.



730 Precompilato

Pronte le regole per l'accesso, a partire dal prossimo 15 aprile, al modello 730 precompilato da parte di contribuenti, datori di lavoro, Caf e intermediari. Dopo aver ottenuto il via libera del Garante per la Protezione dei dati personali, l'Agenzia delle Entrate fissa le modalità tecniche che consentiranno di accedere alla dichiarazione nel rispetto di stringenti standard a tutela della privacy. Individuati i contribuenti destinatari del 730 precompilato: lavoratori dipendenti e pensionati, che lo scorso anno hanno presentato il 730 (o il modello Unico con le caratteristiche del 730). Fissati i paletti per l'accesso da parte di sostituti d'imposta, Caf e professionisti: per ricevere i 730 precompilati degli assistiti dovranno acquisirne prima la delega e formulare

online una specifica richiesta. I loro accessi saranno tracciati e l’Agenzia farà controlli sulla correttezza delle deleghe. Doppia via di ingresso per i cittadini che decideranno di gestire in autonomia la propria dichiarazione: potranno entrare nell’area autenticata sul sito dell’Agenzia sia con username e password Fisconline sia, in alternativa, con le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps. In ogni caso, il contribuente potrà sapere chi ha avuto accesso ai propri documenti tramite funzionalità dedicate, disponibili nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

I destinatari del 730 precompilato - Quest’anno, ad eccezione di alcuni casi particolari, sono destinatari del 730 precompilato i dipendenti e i pensionati che hanno presentato per il 2013 il modello 730 o il modello Unico (con le caratteristiche del 730) e per i quali il sostituto d’imposta ha trasmesso nei termini all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica 2015. Insieme al 730 precompilato l’Agenzia fornisce al contribuente, o al suo delegato, l’elenco dei dati presi in esame e della relativa fonte informativa.

Canali cifrati, alert e controlli a campione a tutela della riservatezza - La sicurezza dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate è garantita dalla loro cifratura mediante meccanismi standard e protocolli aggiornati alle più recenti versioni. Data la specificità dei dati e la loro rilevanza, sono assicurati adeguati livelli di sicurezza del Sistema informativo della fiscalità. A ulteriore garanzia, il Sistema di Gestione della Privacy è strettamente integrato con il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni. Inoltre, gli accessi all’Anagrafe Tributaria da parte di ciascun sostituto d’imposta, Caf e professionista abilitato saranno tracciati, mentre specifici alert segnaleranno comportamenti anomali o a rischio. L’Agenzia, inoltre, effettuerà verifiche periodiche, anche con controlli a campione, sull’idoneità delle misure di sicurezza adottate da parte di questi operatori che si impegneranno, con apposita dichiarazione, al rispetto dei canoni della pertinenza e della non eccedenza nel trattamento dei dati.

Accesso diretto o “indiretto”, in sicurezza con pochi click anche pagamenti e rimborsi

Ciascun contribuente potrà scegliere se accedere alla proprio 730 precompilato direttamente oppure se delegare il proprio sostituto d’imposta, un Caf o un professionista abilitato. In caso di accesso diretto, al contribuente basterà inserire le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate o quelle dispositive rilasciate dall’Inps. Una volta entrato nel sistema, dopo aver verificato i dati proposti dalle Entrate, potrà accettare, modificare o integrare la propria dichiarazione. Anche il contribuente che non ha un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio (per esempio, chi ha perso il lavoro nel 2015), può accedere al 730 precompilato e, in tal caso, può versare le somme eventualmente dovute con l’F24, che sarà reso disponibile già compilato, oppure indicare il conto corrente bancario su cui ricevere l’eventuale rimborso. Il contribuente potrà, inoltre, consultare la dichiarazione presentata e l’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile, oltre che ricevere eventuali comunicazioni sul proprio 730 precompilato semplicemente inserendo un indirizzo di posta elettronica valido.

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, Caf e professionisti abilitati cui è stata conferita delega potranno fare richiesta di accesso tramite file o tramite web. A questo scopo, sarà sufficiente inviare il codice fiscale del contribuente assistito, alcuni dati inerenti la delega ricevuta e alcune informazioni desunte dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. Per eventuali richieste di assistenza non programmate, inoltre, i Caf e i professionisti abilitati che hanno ricevuto delega, potranno avvalersi dell’accesso via web, richiedendo il *download* della singola dichiarazione. In questo caso, le Entrate invieranno il 730 precompilato richiesto in tempo reale. In questi casi, per evitare usi impropri del servizio, per formalizzare le richieste via web sarà inoltre necessario digitare un codice di sicurezza.

Deleghe con privacy tutelata e accessi tracciati - Caf, professionisti abilitati e sostituti d’imposta acquisiranno le deleghe per l’accesso al 730 precompilato insieme alla copia del documento d’identità del diretto interessato, su carta o su formato elettronico. Percorso più rapido per chi possiede utenza e password personali per accedere al sistema informativo aziendale del sostituto: il contribuente in possesso delle credenziali, infatti, potrà utilizzarle per conferire la delega.

L’autorizzazione all’accesso dovrà contenere codice fiscale e dati anagrafici del contribuente, anno d’imposta cui si riferisce il 730 precompilato e data di conferimento della delega, indicazione che l’autorizzazione si estende anche alla consultazione dell’elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione.

Le deleghe acquisite dovranno essere riportate in un registro cronologico ad hoc, che indica numero progressivo e data della delega, codice fiscale e dati anagrafici del delegante, estremi del suo documento d'identità. A questo proposito, ogni struttura individuerà uno o più responsabili per la gestione delle deleghe.

L'Agenzia delle Entrate effettuerà controlli anche presso le sedi di sostituti, Caf e professionisti delegati. Inoltre, richiederà a campione copia delle deleghe e dei documenti d'identità indicati nelle richieste d'accesso: in caso di controllo, i soggetti autorizzati saranno chiamati a trasmettere i documenti richiesti entro 48 ore, via posta elettronica certificata. A piena garanzia della privacy, il contribuente potrà visualizzare l'elenco di coloro che accedono ai documenti tramite una funzionalità dedicata nella propria area autenticata oppure all'interno del cassetto fiscale.

Invio dal 1° maggio per chi presenta direttamente il 730 precompilato - A partire dal 1° maggio i cittadini interessati potranno inviare telematicamente la dichiarazione accettata, modificata o integrata. Entro cinque giorni otterranno la ricevuta con il numero di protocollo telematico del file inviato. Sarà poi compito delle Entrate rendere disponibili ai sostituti d'imposta i risultati contabili delle dichiarazioni, per il riconoscimento del rimborso o per l'effettuazione delle trattenute direttamente nella busta paga o nella rata di pensione.

Nel caso in cui non sia possibile fornire al sostituto il risultato contabile, l'Agenzia informerà il contribuente sia tramite un avviso nell'area autenticata, sia via email. Qualora, invece, il sostituto che riceve il risultato contabile non sia tenuto ad effettuare operazioni di conguaglio, comunicherà in via telematica all'Agenzia il codice fiscale dell'interessato. In queste due ipotesi, il cittadino potrà, sempre attraverso l'area autenticata dei servizi telematici dell'Agenzia, presentare un 730 integrativo modificando esclusivamente i dati del sostituto d'imposta o indicandone l'assenza o, in alternativa, rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato.

In soffitta il segreto bancario Svizzero

Il Governo italiano e il Consiglio federale svizzero hanno siglato il Protocollo che modifica la Convenzione tra i due Paesi per evitare le doppie imposizioni. Il Protocollo, che prevedendo lo scambio di informazioni su richiesta ai fini fiscali secondo lo standard Ocse pone fine al segreto bancario, è stato firmato per l'Italia dal Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, e per la Svizzera dal Capo del Dipartimento federale delle finanze Eveline Widmer-Schlumpf. Insieme al Protocollo è stata anche sottoscritta una 'road map', un documento politico che fissa il percorso per la prosecuzione dei negoziati su altre questioni tra cui la tassazione dei lavoratori frontalieri. Il Protocollo, che modifica la Convenzione del marzo 1976 e deve ora essere ratificato dai rispettivi Parlamenti, pone le basi per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi e per contrastare il fenomeno dell'evasione e dell'infedeltà fiscale. Una volta ratificato il Protocollo, le autorità fiscali italiane potranno richiedere alla Svizzera informazioni, ivi comprese "richieste di gruppo", anche su elementi riconducibili al periodo di tempo decorrente dalla data della firma, quindi da oggi. Ciò produce effetti ai fini della regolarizzazione spontanea dei capitali detenuti illegalmente nella Confederazione (la cosiddetta voluntary disclosure). La Svizzera, impegnandosi ad un effettivo scambio di informazioni, viene a tal fine equiparata ai Paesi non black list e i contribuenti italiani potranno sanare le irregolarità pagando integralmente le imposte dovute, come prevede la legge sulla voluntary disclosure, e usufruendo di un regime sanzionatorio più conveniente e di termini di prescrizione dell'accertamento più favorevoli. La firma del Protocollo consente quindi immediatamente alle nostre autorità di individuare potenziali evasori italiani che detengono patrimoni in territorio svizzero. Tale possibilità concreta costituisce evidentemente uno stimolo alla regolarizzazione da parte dei contribuenti italiani che entro settembre 2015 possono aderire alla voluntary disclosure.

Con la ratifica del Protocollo la Svizzera sarà inoltre inclusa nelle white lists italiane e uscirà dalle black lists basate esclusivamente sull'assenza dello scambio di informazioni.

Quanto allo scambio automatico di informazioni, l'Italia è stata tra i Paesi 'early adopter' del nuovo standard Ocse, e rientra quindi tra i Paesi che si sono impegnati ad adottarlo a partire dal 2017 con riferimento alle attività finanziarie detenute nel 2016. La Svizzera si è impegnata ad adottare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2018, con riferimento all'annualità 2017. Poiché lo standard prevede la reciprocità, il primo scambio automatico di

informazioni di carattere finanziario tra Italia e Svizzera avverrà entro settembre 2018 con riferimento all'anno 2017. I conti finanziari oggetto di comunicazione automatica all'Agenzia delle Entrate sono quelli di custodia, di deposito e i contratti di assicurazione con contenuto finanziario.

La road map delinea il percorso per la revisione dell'accordo sui frontalieri. L'accordo oggi in vigore, firmato nel 1974, riguarda solo i frontalieri italiani e prevede la tassazione esclusiva in Svizzera con il ristorno del 40% del gettito ai Comuni italiani della zona di confine.

Il nuovo accordo è impostato su basi assolutamente innovative.

Viene innanzitutto prevista la reciprocità: anche i frontalieri svizzeri che lavorano in Italia saranno compresi nell'accordo. I lavoratori frontalieri saranno assoggettati ad imposizione sia nello Stato in cui esercitano l'attività, sia nello Stato di residenza. La quota spettante allo Stato del luogo di lavoro ammonterà al massimo al 70% del totale dell'imposta normalmente prelevabile alla fonte. Il Paese di residenza dei lavoratori applicherà l'imposta sul reddito delle persone fisiche tenendo conto delle imposte già prelevate nell'altro Stato ed eliminando l'eventuale doppia imposizione. Il carico fiscale totale dei frontalieri italiani rimarrà inizialmente invariato e successivamente, con molta gradualità, sarà portato al livello di quello degli altri contribuenti. Non vi sarà più alcuna compensazione finanziaria tra i due Stati. Il ristorno ai Comuni frontalieri italiani sarà a carico dello Stato, sulla base del principio di invarianza delle risorse.

Nella road map Italia e Svizzera si impegnano anche ad individuare le migliori soluzioni pratiche per Campione d'Italia, exclave italiana circondata dal territorio svizzero. L'obiettivo è di garantire alle imprese e ai cittadini di Campione d'Italia il corretto funzionamento delle attuali regole nazionali ed internazionali sulla fiscalità indiretta. Fino ad oggi la mancanza di disposizioni concordate tra i due Paesi ha creato criticità alle autorità preposte ai controlli ed anche ai cittadini e alle imprese. La road map prevede la negoziazione in tempi più lunghi di un ampio accordo, non solo fiscale, che regolamenti e semplifichi i rapporti tra i due Stati relativamente al Comune di Campione d'Italia.



Tasse sugli immobili, stabili negli ultimi anni

Sono state diffuse valutazioni sulla dinamica della tassazione degli immobili basate su un confronto tra il 2011 e il 2014, due anni caratterizzati da profonde differenze nella struttura dei tributi locali. Un confronto significativo dovrebbe prendere a riferimento periodi comparabili sotto il profilo della struttura dei tributi, ad esempio il 2012 e il 2014.

Nel 2011 il prelievo immobiliare, infatti, si basava essenzialmente sull'ICI, che rappresentava la principale fonte di entrata per i bilanci comunali. Alla fine del 2011, con effetti sul 2012, a seguito della profonda crisi finanziaria con rischio default per il Paese, l'Italia ha adottato importanti provvedimenti per mettere in sicurezza i conti pubblici. Il decreto 'Salva-Italia', infatti, ha introdotto l'Imu e ripristinato l'imposta sulla prima casa che negli anni precedenti era stata abolita (l'assenza di un'imposizione sugli immobili costituiva un 'unicum' nel confronto internazionale) e ha provveduto alla rivalutazione delle rendite catastali, ferme agli anni Novanta. Il decreto 'Salva-Italia' ha portato il prelievo sulla proprietà immobiliare in Italia all'1,5% del pil, in linea con quello dei paesi Ocse e al di sotto di altri importanti Paesi europei come il Regno Unito (3,4% del pil), Francia (2,6%). Tra il 2012 e il 2014 il prelievo sugli immobili è rimasto sostanzialmente invariato, come riportato nel recente rapporto elaborato dal Dipartimento Finanze del Mef insieme all'Agenzia delle Entrate. Nel documento viene spiegato che il gettito complessivo Imu-Tasi 2014 (23,9 miliardi di euro) è rimasto pressoché analogo con quello dell'Imu 2012 (23,8 miliardi di euro). Nel 2014 è calato del 12,6% il gettito Tasi-Imu relativo all'abitazione principale (3,5 miliardi di euro), a fronte del gettito Imu 2012 che era risultato di circa 4 miliardi di euro. In media i proprietari di prima casa hanno pagato 204 euro nel 2014 contro i 227 euro nel 2012.

Economia

L'Italia torna in deflazione, prezzi ai minimi dal 1959

Secondo le stime preliminari dell'Istat, a gennaio l'indice dei prezzi al consumo è diminuito dello 0,6% rispetto allo stesso mese del 2014: il livello più basso da oltre mezzo secolo. Su base mensile il calo è dello 0,4%.

L'Italia torna in deflazione e tocca i minimi da oltre mezzo secolo: dopo la variazione nulla di dicembre, a gennaio l'indice dei prezzi al consumo diminuisce dello 0,6% rispetto a gennaio 2014, il livello più basso dal settembre 1959 (-1,1%). Su base mensile il calo è dello 0,4%. Lo ha comunicato l'Istat diffondendo le stime preliminari. La flessione su base annua dell'indice generale è legata principalmente all'accentuarsi della caduta tendenziale dei prezzi dei Beni energetici, in particolare di quelli non regolamentati, ossia i carburanti, (-14,1% da -8% di dicembre), e al rallentamento della crescita annua dei prezzi dei servizi con particolare riferimento a quelli dei Servizi relativi ai Trasporti (+0,2% da +2% del mese precedente). Da segnalare, comunque, che i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dello 0,1% su base annua dal -0,2% di dicembre e su base mensile dello 0,6%. Al netto degli alimentari non lavorati e dei beni energetici, la "inflazione di fondo" permane positiva ma in ulteriore rallentamento (+0,3%, da +0,6% di dicembre). L'inflazione acquisita per il 2015 è pari a -0,6%.



Imprese, l'azienda-Italia riprende il passo: 30mila in più nel 2014

Si arresta l'"emorragia", 31mila chiusure in meno del 2013. Saldi positivi nei servizi, turismo e commercio; in rosso agricoltura, manifattura e costruzioni

Il sistema delle imprese sembra aver ritrovato il passo della crescita e, nonostante una buona parte dell'anno trascorsa con l'affanno, alla fine del 2014 mette a segno un saldo positivo tra aperture e chiusure. Il bilancio, di poco superiore alle 30mila unità, è pari a un tasso di crescita del numero delle imprese registrate dell'0,51%, più che doppio rispetto all'anno precedente (+0,21%). Il risultato appare totalmente determinato dalla fortissima frenata delle cessazioni (340.261 le imprese che hanno chiuso i battenti, 31.541 unità in meno rispetto a quanto avvenuto nei dodici mesi precedenti). Il dato è il migliore dal 2010 e segnala una probabile inversione di tendenza nelle attese degli imprenditori oggi attivi, che intravedono la possibilità di un effettivo rilancio delle attività nel corso del 2015.

Al dato positivo dello stop nell'emorragia di imprese, fa eco un segnale altrettanto importante dal lato delle aperture. Nei dodici mesi appena trascorsi, infatti, le nuove iniziative sono state 370.979, un risultato insperato benché inferiore a quello dell'anno precedente. Aldilà della conferma che, per chi si accinge a fare impresa, le incertezze del quadro economico non sono ancora del tutto superate, il dato sembra indicare l'urgenza di completare le riforme economiche (da quella del lavoro, al fisco, alla semplificazione) per facilitare l'avvio di nuove iniziative.

Questi i dati ufficiali sulla natalità e mortalità delle imprese risultante dal Registro delle imprese nel 2013 diffusi oggi da Unioncamere sulla base di Movimprese, la rilevazione condotta da InfoCamere

Sud, svimez: nel 2007-2012 -24,8% i redditi familiari, +1,7% al nord

Negli anni di crisi 2007-2012 i redditi delle famiglie con un capofamiglia *under 35* in cui lavora meno di una persona su due sono scesi al Sud del 24,8%, mentre al Nord sono cresciuti dell'1,7%. Gli ammortizzatori sociali hanno permesso di recuperare il reddito perso per il 16,7% nel Nord-Est e per il 13,2% nel Sud. Se però fosse stata applicata la riforma Fornero, la quota di reddito recuperata sarebbe stata più alta, arrivando al Sud al 19,8%. Condotto su elaborazioni IRPET e dati ISTAT, lo studio prende in esame il ruolo degli ammortizzatori sociali sul recupero del reddito perso per la crisi in Italia negli anni 2008-2012 ed esamina i potenziali effetti della riforma Fornero sui redditi delle famiglie. Dal 2007 al 2012 redditi in calo soprattutto tra i giovani e al Sud - Secondo la SVIMEZ, negli anni di crisi 2007-2012 la caduta del potere d'acquisto delle famiglie italiane è stata di circa il 9%, pari a 1.664 euro per ogni cittadino. Ma la caduta è stata più forte al Sud.

A causa della mancanza di lavoro ma anche di un sistema di *welfare* che penalizza il Sud, nel periodo 2007-2012 la caduta dei redditi ha colpito soprattutto i giovani e il Mezzogiorno: nelle famiglie con un capofamiglia *under 35* e un tasso di occupazione inferiore al 50% (dove lavora cioè meno di una persona su due) i redditi sono scesi al Sud del 24,8%, mentre al Nord sono cresciuti dell'1,7%. Situazione diversa per i meno giovani: al crescere dell'età, infatti, la forbice resta ma la situazione migliora. Nel periodo in questione e nelle stesse famiglie in cui lavora meno di una persona su due, ma con un capofamiglia *over 35*, i redditi sono saliti, in termini nominali, in entrambe le ripartizioni: al Sud del 4,6%, al Nord del 10,5%.

Di fronte a un quadro di questa portata, negli anni 2008-2012 gli strumenti di *welfare* in uso hanno permesso alle famiglie di recuperare reddito, ma con cifre diverse a seconda della provenienza geografica e dell'età. Secondo la SVIMEZ nel periodo in questione nonostante tutti i loro limiti, gli ammortizzatori sociali hanno permesso alle famiglie italiane di recuperare il 15,6% del reddito perso, quale media tra il 16,7% del Nord-Est e il 13,2% del Sud.

A farne le spese, però, i più giovani. Nel periodo in questione, infatti, la perdita di reddito è stata per gli *under 35* a livello nazionale e al Sud ben più elevata: -18,1%. Decisamente minore, quindi, fra i più giovani, la quota di reddito recuperata dagli ammortizzatori: il 7,3% al Nord-Ovest, il 5,2% al Sud. Le cifre cambiano decisamente se si osservano le dinamiche negli *over 35*: la perdita di reddito medio netto è al Sud del 4,7%, quasi il doppio del Nord-Ovest (-2,4%) ma tre volte inferiore alla performance negativa dei più giovani (-18,1%). Di conseguenza, cresce decisamente la quota di reddito recuperata con gli ammortizzatori: 22%, oltre quattro volte di più che fra gli *under 35* (5,2%).

Commercio, Confesercenti: "Nella seconda parte del 2014 segnali di ripresa: +57mila occupati"

Lo studio Confesercenti: "ma la vita delle imprese è sempre più breve. Boom di imprenditori stranieri: nell'ambulato sono quasi 100mila" - Crescono le imprese del commercio su area pubblica, bene anche negozi di moda, alimentari e tecnologia. Prosegue la crisi dei non alimentari specializzati e delle edicole

Il commercio reagisce alla crisi, e nella seconda parte del 2014 si iniziano a cogliere i primi segnali di ripresa del settore. Soprattutto dal punto di vista occupazionale: secondo le stime di Confesercenti, nel secondo semestre dell'anno il commercio ha registrato un aumento di oltre 57mila occupati. Di questi, circa 31mila hanno trovato posto in un'attività gestita da imprenditori stranieri. Che sono protagonisti di un vero e proprio boom: le imprese del commercio guidate da un cittadino extracomunitario nel 2014 sono ormai più di 136mila, di cui oltre 93mila nel solo commercio ambulante, dove gli imprenditori stranieri arrivano a costituire la metà del totale.

Tab.1 – Occupazione complessiva commercio al dettaglio – confronto I e II semestre 2014

Comparto	Occupati complessivi		Variazione
	I sem 2014	II sem 2014	diff.
Commercio in sede fissa	1.720.843	1.770.689	+49.846
Commercio ambulante	203.730	210.624	+6.894
Commercio al di fuori di banchi e di negozi	61.325	62.343	+1.018
TOTALE	1.985.898	2.043.656	+57.758

Fonte: Elaborazione Confesercenti

Complessivamente, nel 2014 il commercio vede rallentare le chiusure di attività, mentre per alcuni comparti si registra il ritorno alla crescita del numero di imprese: soprattutto nel commercio ambulante (+5.455 imprese) e nel commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti moda (+7.019), alimentari (+580) e di informatica (+314). Continua invece la crisi del dettaglio fisso di prodotti alimentari non specializzati (-6.238) e delle edicole (-824).



Liberalizzazioni: pochi vantaggi per le tasche dei consumatori italiani

Ad eccezione di medicinali e telefonia, nei settori che negli ultimi 20 anni sono stati interessati dal processo di apertura alla concorrenza, i prezzi e le tariffe sono aumentati in misura maggiore dell'inflazione: in pratica, l'obiettivo di favorire i consumatori finali non è stato raggiunto.

La situazione più "clamorosa" si è verificata nel campo delle **assicurazioni sui mezzi di trasporto**. Dal 1994 a oggi, le tariffe sono aumentate del 189,3 per cento, a fronte di un incremento dell'inflazione del 50,1 per cento. In questi vent'anni le assicurazioni sono aumentate 3,8 volte in più del costo della vita.

Altrettanto preoccupante è il quadro emerso dall'analisi dei **servizi bancari/finanziari**. Sempre dal 1994 al 2014, le tariffe sono cresciute del 115,6 per cento, mentre l'inflazione "solo" del 50,1 per cento. Ciò vuol dire che le prime sono aumentate di 2,3 volte in più rispetto alla seconda.

Anche i **trasporti aerei** hanno fatto segnare un incremento dei prezzi molto consistente: tra il 1997 ed il 2014, infatti, sono aumentati del 71,7 per cento. Nello stesso periodo, il costo della vita è salito del 41,5 per cento.

I **pedaggi autostradali**, invece, sono stati interessati dalle liberalizzazioni a partire dal 1999: in questi ultimi 15 anni le tariffe sono mediamente cresciute del 69,9 per cento, mentre l'inflazione del +36,5 per cento.

Dal 2000, anche il settore del **trasporto ferroviario** è stato "aperto" alle aziende private. Ebbene, i prezzi dei biglietti sono aumentati mediamente del 58,3 per cento, a fronte di un incremento dell'inflazione del 33,1 per cento.

A partire dal 2003, anno in cui ebbe inizio il processo di liberalizzazione, il settore del **gas** ha subito un ritocco all'insù del prezzo medio del 43,2 per cento: l'inflazione, invece, è salita del 23,1 per cento.

I **servizi postali**, liberalizzati a partire dal 1999, hanno fatto registrare un incremento delle tariffe del 40,4 per cento, mentre il costo della vita è salito del 36,5 per cento.

Andamento dei prezzi nei settori liberalizzati

Variazioni % del prezzo/tariffe (indici NIC) e dell'inflazione tra l'anno di liberalizzazione e il 2014 (**)

RANK PER MAGGIOR CRESCITA DA INIZIO LIBERALIZZAZIONE	Anno di liberalizzazione (**)	Var. % del prezzo o della tariffa	Var. % inflazione	Aumento prezzi o tariffe rispetto all'inflazione
Assicurazioni sui mezzi di trasporto (*)	1994	+189,3	+50,1	+3,8 volte
Servizi bancari/finanziari (*)	1994	+115,6	+50,1	+2,3 volte
Trasporti aerei	1997	+71,7	+41,5	+1,7 volte
Pedaggi autostradali (***)	1999	+69,9	+36,5	+1,9 volte
Trasporti ferroviari	2000	+58,3	+33,1	+1,8 volte
Gas	2003	+43,2	+23,1	+1,9 volte
Servizi postali	1999	+40,4	+36,5	+1,1 volte
Trasporti urbani (***)	2009	+27,3	+9,0	+3,0 volte
Energia elettrica	2007	+21,0	+13,6	+1,5 volte
Medicinali, prodotti farmaceutici	1995	-12,1	+50,1	diminuito
Servizi telefonici	1998	-23,0	+38,8	diminuito

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat e fonti varie

I rincari avvenuti nel settore del gas hanno sicuramente risentito del costo della materia prima, mentre l'energia elettrica è stata influenzata dall'andamento delle quotazioni petrolifere e dall'aumento degli oneri generali di sistema, in particolare per la copertura degli schemi di incentivazione delle fonti rinnovabili. I trasporti urbani, invece, hanno subito gli aumenti del costo del carburante e quello del lavoro. Non va dimenticato che molti rincari sono stati condizionati anche, e qualche volta soprattutto, dall'aggravio fiscale. Tuttavia, nonostante i processi di liberalizzazione avvenuti negli ultimi decenni abbiano interessato gran parte di questi settori, i risultati ottenuti sono stati deludenti. In linea di massima, oggi siamo chiamati a pagare di più, ma la qualità dei servizi resi non ha subito miglioramenti sensibili, anzi in molti casi è addirittura peggiorata.

Versamento contributi prescritti: vanno restituiti dall'Inps

Nel nostro ordinamento, chi paga una somma e non vi era tenuto, perché ormai prescritta, non può più chiederne la restituzione. Trattandosi di un pagamento volontario non può essere più rimborsato come previsto dalle vigenti disposizioni codicistiche. Ciò però non è applicabile alla materia previdenziale in quanto il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti. Da una parte quindi i contribuenti non possono (né dovrebbero) versare contributi previdenziali prescritti e, dall'altro lato, l'Inps non ha alcun diritto a trattenerli. Così si è espressa la Corte di Cassazione su un complesso caso recupero contributivo operato dall'Inps (sentenza 20 febbraio 2015, n. 3489). Una società a seguito di un contenzioso con l'istituto, aveva pagato nel 1997 i contributi previdenziali (la cui prescrizione era ormai quinquennale) dovuti dal 1985 al 1989 la cui prescrizione era ormai quinquennale; la società insisteva per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione dei contributi corrisposti all'INPS a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 335/95. Secondo la suprema Corte, deve considerarsi che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché deve escludersi l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti. Detto principio – che attualmente è fissato dall'art. 3, comma nono, della legge n. 335 del 1995 ed è desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dall'art. 55, comma secondo, del R.D.L. n. 1827 del 1935 – vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base al comma decimo del citato art. 3 della legge n. 335 del 1995, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge. Ne consegue che, a differenza di quanto previsto dal diritto delle obbligazioni in generale (ove il pagamento del debito prescritto non comporta un diritto alla restituzione, art. 2034 c.c.), il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall'ente di previdenza pubblico (stante il divieto stabilito, peraltro operante indipendentemente dall'eccezione di prescrizione da parte dell'ente previdenziale e del debitore dei contributi, potendo essere rilevato d'ufficio, comporta che l'autore del pagamento ben può chiederne la restituzione.

Violazione del codice della strada: niente indennizzo Inail per infortunio in itinere

Al lavoratore protagonista di incidente stradale nel percorso casa-lavoro non è riconoscibile l'indennizzo INAIL se l'incidente medesimo è stato causato da egli stesso. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con ordinanza 18 febbraio 2015, n. 3292. Con ricorso al Tribunale un coltivatore diretto conveniva in giudizio l'I.N.A.I.L. al fine di sentir accertare che l'infortunio occorsogli mentre era alla guida della propria auto diretto a raggiungere l'azienda agricola, fosse da riconoscersi quale infortunio in occasione di lavoro e conseguentemente per sentire condannare l'Istituto alla liquidazione della rendita dovuta per legge. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo che l'infortunio si fosse verificato per rischio elettivo cui il lavoratore si era volontariamente esposto mentre era alla guida della propria auto. La decisione veniva confermata dalla Corte di appello per la quale l'incidente era stato patito dal ricorrente per sua colpa, consistita nell'aver provocato una violenta collisione con altra autovettura proveniente dalla opposta direzione di marcia dopo aver eseguito una manovra di sorpasso su un tratto di strada che tale condotta vietava, in prossimità di una curva e tenendo una velocità non adeguata alle condizioni stradali. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per cassazione, sostenendo che ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere sarebbe irrilevante la colpa dell'infortunato e che il rischio elettivo non andrebbe valutato con così tale ampiezza da ricomprendervi anche le ipotesi in cui il lavoratore contravvenga alle regole della circolazione stradale. Secondo la suprema Corte, si è invece accertato che la condotta del ricorrente, violativa di norme fondamentali del codice della strada, esercitata ed intrapresa

volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, potesse integrare un aggravamento del rischio talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa, risultando idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata. Tale considerazione è assolutamente conforme a quanto in materia dalla stessa Corte più volte precisato - si veda Cass. 18 marzo 2004, n. 5525 secondo cui: In tema di infortunio in itinere, il rischio elettivo che ne esclude la indennizzabilità deve essere valutato con maggior rigore che nell'attività lavorativa diretta, comprendendo comportamenti di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare il rischio elettivo che esclude il nesso di causalità tra attività protetta ed evento. Valutandosi, infatti, il comportamento di guida - gravemente imprudente - come del tutto arbitrario ed esorbitante rispetto al comune rischio connesso alle usuali modalità di esecuzione della prestazione, lo stesso è stato correttamente ricondotto al c.d. rischio elettivo, in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro, per essere inesistente il nesso tra l'attività posta in essere dal lavoratore, dalla quale è derivato l'evento infortunistico, e l'attività lavorativa. Le suddette considerazioni hanno deposto per l'infondatezza dei rilievi attinenti all'argomentare della Corte territoriale con conseguente rigetto del ricorso.

Tributi: l'onere della prova della notifica

Il fatto che a spedire il plico contenente la cartella esattoriale sia stata la concessionaria, non attribuisce prova privilegiata della avvenuta notifica. In tale senso si è espressa la Corte di Cassazione in sentenza 11 febbraio 2015, n. 2625 accogliendo le doglianze di un contribuente. Questi aveva impugnato il provvedimento di fermo amministrativo, relativo ad una vettura ed a un motociclo, negando di aver mai ricevuto la cartella cui lo stesso faceva riferimento. Il ricorso fu rigettato in primo grado, e la decisione fu confermata in appello, con la sentenza adottata dalla CTR secondo cui nella busta spedita, mediante raccomandata postale, vi era la cartella di pagamento, in quanto la spedizione era stata "effettuata pur sempre dal concessionario, che offre sufficienti garanzie" in tal senso. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il contribuente, lamentando che la CTR nell'affermare che la spedizione effettuata dal concessionario dava di per sé garanzia che nella busta vi fosse la cartella di pagamento, ha violato i principi già espressi dalla suprema Corte, secondo cui, in caso di contestazione relativa al contenuto della busta spedita l'onere della prova di detto contenuto spetta al mittente medesimo. Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. La CTR ha fatto malgoverno del principio secondo cui: "nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima" (da ultimo, Cass. n. 18252 del 2013, proprio in tema di cartella di pagamento), principio che non soffre eccezioni in ragione di qualità soggettive del mittente, tenuto anzi al rispetto dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede col contribuente. La sentenza è stata quindi cassata.

Prelievi e versamenti dal conto corrente: presunzione di ricavi

A fronte di un accertamento che ha considerato reddito imponibile le somme versate e prelevate sul conto corrente, non è l'amministrazione finanziaria a doverne provare l'assoggettabilità ad imposta, bensì è onere del contribuente dimostrarne la non rilevanza ai fini del reddito imponibile. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza 22 gennaio 2015, n. 1236. Nel caso in specie, era stata contestato l'omesso assoggettamento a tassazione di ricavi desunti sulla scorta delle acclarate movimentazioni bancarie, sia in addebito che in accredito, risultanti sui conti correnti intestati ai soci componenti della società contribuente, fatte oggetto di apposita indagine, e che non avevano trovato corrispondenza nelle registrazioni contabili. Sulla questione, il ribadito indirizzo della suprema Corte a proposito della questione oggetto del motivo di ricorso appare perfettamente coerente con le ragioni

invocate dall'agenzia ricorrente avverso la diversa posizione della CTR (Sez. 5, Sentenza n. 25365 del 05/12/2007): "In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; posto che, in materia, sussiste inversione dell'onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non un'altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all'equità". D'altronde, non assume particolare rilievo la circostanza che alcuni dei conti correnti bancari oggetto di indagine non fossero intestati direttamente alla società contribuente ma ai suoi soci, atteso il costante orientamento della stessa Corte (per tutte Cass. sez. 5, Sentenza n. 27032 del 21/12/2007) secondo il quale: "In tema di accertamento delle imposte, l'art. 32 n. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e l'art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 autorizzano l'Ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali conti, sulla base di elementi indiziari tra i quali può assumere rilievo decisivo la mancata risposta del contribuente alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dall'Ufficio in ordine ai medesimi conti, e senza che l'utilizzabilità dei dati dagli stessi risultanti trovi ostacolo nel divieto di doppia presunzione, attenendo quest'ultimo alla correlazione tra una presunzione semplice ed un'altra presunzione semplice, e non già al rapporto con una presunzione legale, quale è quella che ricorre nella fattispecie in esame". Consegua da ciò che è errato supporre che fosse onere dell'Amministrazione offrire la prova della diretta correlazione tra le movimentazioni bancarie ed una specifica attività d'impresa, incombando invece all'onere di parte contribuente dimostrare che le somme movimentate sui conti correnti bancari non attenessero ad alcuna fonte di reddito assoggettabile a tassazione, in difetto di che la presunzione disciplinata nel menzionato art. 32 non può che condurre alla conclusione dell'imponibilità, con le necessarie conseguenze - poi - ai fini delle sanzioni conseguenti alle contestazioni oggetto dell'avviso di cui qui si tratta. Accolto il ricorso dell'agenzia.



Editore:

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclu.com

Direttore Responsabile:

Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl



Tutti i diritti riservati – riproduzione riservata
In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009